



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 14/11/2019

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	No
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Sì
4. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Sì
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Sì
6. CERUTTI CECILIA	CONSIGLIERE	Sì
7. MORANDO PAOLO	CONSIGLIERE	Sì
8. CANAVERO ARMANDO	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno ARIONE** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che dettano la disciplina della IUC, con disposizioni sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATI:

- l'art.8, del D.Lgs. n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e s.m.i. istitutivo dell'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nell'art.9, comma 9, terzo periodo, del medesimo Decreto legislativo;
- l'art.13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i. che ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e ha disposto l'applicazione dell'imposta in tutti i Comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9, del D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo;

EVIDENZIATO che:

- l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. Essa non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi la pertinente aliquota e detrazione, e, altresì, nei casi elencati nell'ultimo periodo del comma 2, del citato art.13. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unità unica immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di imposta stabilite dal citato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. nei casi e nella misura specificatamente previsti;
- nei limiti di legge consentiti i Comuni possono altresì disporre l'elevazione dell'importo della detrazione prevista per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

- in deroga all'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17, del D.Lgs. n.241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (utilizzando il modello F24) o tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

FATTO presente che, a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge n.147/2013, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

FATTO, inoltre, presente che, a decorrere dall'anno 2016, per effetto dell'art.1, comma 13, della legge n.208/2015, tutti i terreni agricoli, anche incolti, ubicati nel Comune di Castiglione Tinella sono esenti dall'IMU, trattandosi di Comune compreso nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 24.03.2014; il nuovo Regolamento ha sostituito il precedente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato nel 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.37 in data 30.11.2018, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. e tenuto conto del disposto dell'art.1, commi 703 e 708, della legge n.147/2013 e s.m.i., sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, nella seguente misura:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per tutti gli immobili soggetti diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai terreni agricoli	1,00%
Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate.	€ 200,00
Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti	esenti

CONSIDERATO che, in osservanza del precitato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i., si rende necessario stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria e le detrazioni da applicare nel prossimo anno 2020;

PRESO ATTO che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. fissa le seguenti misure:

Aliquote:

- aliquota di base (ordinaria) dello 0,76%;
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Detrazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;



RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dall'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. concede ai Comuni le seguenti facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota ordinaria sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

Detrazioni:

- a) elevare l'importo della detrazione di euro 200 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.8, comma 6, del Capitolo 3, del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, è da considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata;

VISTE le attuali ed emanande disposizioni di finanza locale;

FATTO presente che dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal corrente anno è cessata la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e prorogata fino al 2018;

RITENUTO, in relazione all'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente e il mantenimento del pareggio di bilancio, tenuto conto delle risorse erariali previste e di altre entrate e delle spese da sostenere, di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta municipale propria nella misura dell'1% per tutti gli immobili soggetti diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e l'aliquota d'imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura dello 0,40% e la detrazione in € 200,00, da applicare anche alle fattispecie assimilate;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in base al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000 e s.m.i., il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel testo vigente per l'esercizio 2016, ai sensi del quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.Lgs. n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- la legge 30.12.2018, n.145 (Legge di stabilità 2019) e s.m.i.;

RIBADITO che il comma 6, dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;


CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. e tenuto conto del disposto dell'art.1, commi 703 e 708, della legge n.147/2013 e s.m.i., le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, nella seguente misura:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per tutti gli immobili soggetti diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai terreni agricoli	1,00%
Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate.	€ 200,00
Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti	esenti

DI STIMARE, visto l'andamento degli introiti negli anni pregressi, il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate in € 105.000,00.



DI RISERVARSI la modifica delle aliquote e delle detrazioni sopra determinate per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nell'anno 2020, alla luce della prossima Legge di stabilità 2020 e di ulteriori sopravvenienti disposizioni di finanza locale.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel proprio sito informatico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02


Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta unica comunale (IUC). Componente Imposta municipale propria (IMU). Aliquota e detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2020."*

Castiglione Tinella, 08 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area amministrativa - Supplente

Bruno ARIONE



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta unica comunale (IUC). Componente Imposta municipale propria (IMU). Aliquota e detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2020."*

Castiglione Tinella, 08 novembre 2019

Il Responsabile dell'Area amministrativa - Supplente

Bruno ARIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno ARIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

22 NOV. 2019

Castiglione Tinella, 21 NOV. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Castiglione Tinella, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 21 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano

